

(N. 2489-A bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione di minoranza della 5^a Commissione permanente
(Finanze e Tesoro)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
e dal Ministro dell'Industria e Commercio
di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1953

Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E. N. I.).

ONOREVOLI SENATORI. — Il punto di partenza dei Ministri proponenti è quello di costituire una *holding* che raccolga i vari enti e aziende statali, o con partecipazioni di Stato, esistenti nel campo degli idrocarburi, sistemando giuridicamente, finanziariamente e amministrativamente la situazione attuale.

Questo punto di partenza si ammette dal relatore come stato di fatto che esige una sistemazione, pur riaffermando la propria pregiudiziale contraria in massima alle aziende economiche di Stato, salvo le eccezioni di servizio pubblico da valutarsi caso per caso.

I principali punti di divergenza fra la concezione governativa e quella del relatore, vertono:

1° sul carattere dell'ente;

2° sul monopolio o « esclusiva » che gli si attribuisce, della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi, della costruzione e dell'esercizio delle condotte relative;

3° sulla estensione delle attività, che l'ente può svolgere, cioè: « lavorazione, utilizzazione e commercio degli idrocarburi e dei vapori naturali ».

Gli altri punti saranno rapidamente accennati in questa relazione per dare ragione dei relativi emendamenti.

1. Carattere dell'Ente: il disegno di legge riconosce all'ente in parola una personalità giuridica di diritto pubblico, che da un lato attribuisce privilegi e funzioni amministrativi, ponendolo al disopra delle imprese similari di carattere privato in un settore tipicamente industriale e commerciale; dall'altra lo sottopone a una diretta ingerenza ministeriale e burocratica in modo che l'ente e la relativa amministrazione ne vengono politicizzati ed evadono i rischi e le responsabilità dell'impresa.

È questo un sistema che si è sviluppato in Italia in tutti i campi della economia, per una serie di provvedimenti occasionali o di inizia-

tive politiche o politico-burocratiche, che hanno portato alla situazione caotica, indigesta e senza sbocco dei mille e più enti economici e pseudo-economici, in gran parte, direttamente o indirettamente, a peso dallo Stato o dagli enti autarchici o dagli stessi enti di diritto pubblico; i quali alla loro volta hanno costituito una notevole e non ancora bene classificata costellazione di enti dipendenti e affiliati. Allo scopo, pertanto, di mettere il nuovo ente nel rango di impresa produttrice autonoma con propria responsabilità e a paro, nelle condizioni legali ed economiche, con le imprese private, si propone dal relatore di sopprimere la dicitura dell'articolo 1 « ha personalità giuridica di diritto pubblico ». Si propone anche di sopprimere l'inciso seguente: « iniziative di interesse nazionale » per non creare equivoci che nascono nelle leggi da diciture generiche e inconsistenti, che possono in dati casi dar luogo a vertenze, non potendosi discriminare l'interesse locale dall'interesse nazionale, e dovendosi ritenere che un ente anche locale se creato per legge agisca sempre nell'ambito legislativo e quindi nell'interesse generale.

Naturalmente, le soppressioni di cui sopra riducono l'ente al suo naturale carattere di impresa privata finanziata dallo Stato, come è il caso della Cogne.

2. Il punto più grave del disegno di legge è l'attribuzione e di esclusiva della ricerca e coltivazione degli idrocarburi in una zona larghissima quale quella che comprende quasi tutta l'Alta Italia. In generale i monopoli, e per giunta dati *a priori*, sono sempre dannosi; lo Stato si spoglia dei suoi diritti e li cede ad un ente. Vero è che l'ente è statale, le nomine degli amministratori sono governative, le direttive sono date da una specie di triumvirato ministeriale. Ma nel fatto la legge in discussione impedirà per sempre al Ministro dell'industria e del commercio di potere concedere ai sensi di legge

la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi nella zona dell'Alta Italia, perchè attribuita con riserva ad un ente, ne abbia o no i mezzi necessari. Se i mezzi mancano, dovranno essere forniti dallo Stato, il quale si troverà nell'alternativa di soprassedere alla più ampia ricerca degli idrocarburi nella zona riservata, ovvero di approntare i miliardi tirandoli dal risparmio privato a mezzo di obbligazioni, s'intende garantiti dallo Stato al cento per cento.

Le proposte che si ha l'onore di sottoporre all'Assemblea, tendono a consolidare all'E.N.I. le concessioni date fin oggi all'A.G.I.P. nonchè le ricerche e coltivazione che l'A.G.I.P. esercisce senza regolare concessione; si legalizza così lo stato di fatto. Per l'avvenire, l'E.N.I. potrà ottenere regolari concessioni a norma di legge — si spera che il disegno di legge n. 2092: « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi », che trovasi avanti la Camera dei deputati venga presto approvato — quante volte l'ente ne abbia i capitali, l'attrezzatura e la capacità per ulteriori concessioni. Con questa prospettiva è da augurarsi che la Camera dei deputati nell'esaminare il suddetto disegno di legge allarghi la estensione delle unità di concessione, ridotte al massimo di 50 mila ettari, quando lo stesso legislatore è così largo da attribuire all'E.N.I., senza piani economici e finanziari precisi e concreti e senza limite di tempo, ben più di cinque milioni di ettari in esclusiva.

Fu rilevato in Commissione che ad un ente statale di ricerche si dovrebbe attribuire il compito di intervenire dove non arriva l'iniziativa privata per difficoltà naturali e per la elevatezza dei rischi, come sarebbe nell'Italia centro-meridionale; sarebbe bene l'intervento, ma senza monopolio: i monopoli sia nel campo privato che in quello statale sono sempre dannosi. La direttiva più giovevole al Mezzogiorno e altre Regioni non ancora espiorate sarebbe quella di combinare le concessioni, sia all'E.N.I. che a ditte private, dandone una o più nella valle padana e contemporaneamente altra nelle zone che presentano maggiori difficoltà e costi più elevati; così i rischi verrebbero compensati e le Regioni centro-meridionali avrebbero prospettive di maggiore impegno nella ricerca.

A far ciò occorre che una direttiva esista e si sviluppi dagli organi specializzati del Ministero competente senza essere impacciata da leggi, come la presente, che preclude per l'avvenire qualsiasi possibilità di manovra e più opportuni indirizzi politici.

Riconosco volentieri che l'A.G.I.P. ha avuto spirito di iniziativa (si intende, senza correre rischi) che non i privati, italiani e stranieri, ad affrontare l'incognita delle ricerche; ed ha ottenuto risultati evidenti nella zona lombarda e successivamente altrove. Tutto ciò non dà titolo ad un monopolio che crea notevole pregiudizio all'economia del Paese a vantaggio di un ente che diverrà il padrone incontrastato dell'energia degli idrocarburi.

Il caso sarebbe unico nei Paesi a regime democratico, compresi la Germania di questo po-po guerra e il Canada degli ultimi sei anni. In tali Stati si è lasciata libera la iniziativa privata, accettando anche l'apporto estero e riservando la parte minore alle partecipazioni e alle iniziative statali.

Si è detto e ripetuto che se non fosse stato per l'A.G.I.P. in Italia si sarebbe molto indietro nella utilizzazione del metano. Questo fatto è dipeso in parte dal mancato aggiornamento della legge mineraria del 1927; in parte dal ritardo negli studi di specializzazione; più ancora dall'indirizzo di un certo capitalismo industriale nostrano, abituato a prendersi i vantaggi e gli utili e a riversare sullo Stato i rischi e le perdite. Anche l'iniziativa estera è stata tarda e senza slancio. Tutto ciò era naturale in un clima fatto di diffidenze, incertezze e scoraggiamenti. Non oggi quando la presenza del metano e le ipotesi sul petrolio (che forse si sottovalutano) rendono possibile la coesistenza di industrie statizzate e di industrie private, nostrane ed estere, in tutto il Paese, Mezzogiorno e Isole comprese.

Del resto si è visto che le poche modifiche apportate dalla Regione siciliana alla legge del 1927 e la rapidità delle istruttorie fatte ha dato la possibilità di ricerche petrolifere locali oltre quelle metanifere, senza che la Regione abbia impegnato fondi propri, nè si sia compromessa in rischi, rimasti tutti a carico dei ricercatori.

Il monopolio (esclusiva) che il disegno di legge governativo accorda all'E.N.I., si estende

anche alla costruzione e all'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali. Con l'emendamento proposto si attribuisce solo la facoltà di costruzione e di trasporto.

La questione dei metanodotti è trattata a parte col disegno di legge n. 1840 presentato con carattere di urgenza il 27 febbraio 1951 avanti la Camera dei deputati e fin ora rimasto nelle mani della Commissione dell'industria e commercio. Non si comprende come possa pregiudicarsi un piano di carattere ben distinto e di interesse nazionale, con la creazione di un monopolio esteso ad una zona così larga che vada da Cuneo a Belluno e Ravenna.

In proposito, si dovrebbe esaminare in via pregiudiziale, se non convenga che le arterie principali dei metanodotti siano di carattere statale e da essere utilizzate, su tariffa, indistintamente da tutti i produttori statali o privati. È chiaro che per ragione di metodo, oltre che di merito, non dovrebbe crearsi il monopolio proposto nel presente disegno di legge.

3. Nell'interesse dell'economia generale sembra al relatore assai preoccupante la disposizione del disegno governativo che faculta l'ente a « svolgere attività di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformità alle leggi vigenti » (articolo 2): e dipiù ancora l'aggiunta successiva che l'ente può esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti a mezzo di società controllate o collegate delle quali può promuovere la costituzione (articolo 3).

Mentre nella zona soggetta all'esclusiva, esiste l'obbligo di affidare l'esercizio a società controllate dall'E.N.I. a capitale esclusivamente pubblico e ciò per evitare ogni ingerenza privata (disposizione questa discutibile dal punto di vista del relatore); le altre attività libere possono essere esercitate direttamente dall'E.N.I. (il che pel carattere tecnico-economico delle varie industrie e dei servizi commerciali si presta a severe critiche), e possono anche essere compiute da società controllate dall'E.N.I. o all'E.N.I. collegate. Tale facoltà, che nella legge non ha alcun limite prestabilito, riguarda i settori assai importanti dell'attività privata industriale e commerciale, e

in linea generale non postula interventi statali di alcun genere.

È vero che attualmente l'A.G.I.P. e le altre società che verranno raggruppate nell'E.N.I. sono impegnate in attività privatistiche per la raffinazione, la utilizzazione e la vendita degli idrocarburi liquidi e gassosi, esercitate per conto dello Stato o con sistema misto; ma un sano indirizzo da dare sarebbe quello della privatizzazione completa di tali enti. Perciò si propone una disposizione transitoria che ne faciliti il passaggio pur senza imporlo per evitare eventuali speculazioni.

Senza piani prestabiliti è accaduto all'I.R.I. di ampliare la cerchia dei suoi impegni invadendo sempre più il settore privatistico; avverrebbe all'E.N.I. di arrivare a monopoli di fatto, per mancanza di rischi e facilità di finanziamento. Il problema, quindi, è lo stesso di quello che si pone per l'I.R.I. (ed è stato prospettato dal rapporto dei tecnici della Stanford Research Institute) che tali industrie statizzate, godendo di notevoli privilegi legali, fiscali, creditizi, in confronto alla industria privata attenuano o addirittura eliminano le condizioni di parità per una sana e utile concorrenza. Per giunta viene così deviato il normale afflusso del risparmio verso la industria privata, essendo lo Stato obbligato a garantire le obbligazioni dei propri enti ovvero a concedere per leggi sovvenzioni considerevoli. In questi giorni è corsa voce della richiesta fatta dall'I.R.I. al tesoro di 25 miliardi (dopo avere avuto i cento miliardi nel corso del 1952) perchè non ostante tutto pare che si trovi di nuovo senza sufficienti mezzi per le numerose imprese che gestisce a perdita.

Il disegno di legge in esame prescrive, è vero, che un comitato interministeriale determina le direttive generali. Lo stesso è di regola per l'I.R.I.; ciò non ostante, se questo non ha preso ancora nel suo gran seno le industrie finanziate dal F.I.M. non è dovuto a merito ministeriale si bene all'opposizione frapposta dai dirigenti dell'I.R.I.; ne vedremo il seguito dentro il 30 giugno di quest'anno. Quando si apre una porta, è difficile chiuderla; è quindi più vantaggioso non aprirla.

Per quanto riguarda il commercio dei petroli esercitato dall'A.G.I.P. non si hanno, a conoscenza del relatore, dati tali da giudicarne

il vantaggio economico. Più volte è stato detto trattarsi di una gestione deficitaria. Nessuno potrà affermare che serva a fare abbassare i costi della benzina; nessuno affermerà che fosse indispensabile un servizio statale a questo scopo. Se l'origine dell'ente fu quello di non far subire al Paese i prezzi delle compagnie estere il che poteva ottenersi altrimenti, il fatto reale è che i costi attuali di benzina e simili sia per le tasse troppo alte che per la mancanza di concorrenza sono superiori a quelli di qualsiasi altro Paese.

I principali emendamenti proposti al disegno di legge rispondono ai criteri suesposti.

4. Gli altri emendamenti secondari derivano dalle superiori proposte ovvero da considerazioni generali o marginali qui appresso annotate.

a) all'articolo 4 si è stabilito la responsabilità di iniziativa spettante al Ministro del tesoro con la intesa del Ministro delle finanze e dell'industria che si tratta di titoli mobiliari, non potendosi ammettere l'approvazione in singolo da parte di ciascun ministro come è previsto nel testo governativo;

b) per le ragioni dette al n. 1 di questa relazione si propone la soppressione dell'inciso che attribuisce all'E.N.I. « *le funzioni di diritto pubblico* » dell'Ente Nazionale Metano che viene soppresso (articolo 6);

c) si propone la soppressione del primo e secondo capoverso dell'articolo 8 riguardanti la garanzia dello Stato alle obbligazioni da emettersi dall'E.N.I. e relative agevolazioni fiscali. Così anche è soppresso l'articolo 26.

d) la modifica proposta per l'articolo 10 mira a dare la responsabilità dell'ente ad un solo ministro. Il sistema della responsabilità interministeriale è ingombrante e dà risultati assai discutibili. È un sistema che nel campo esecutivo bisogna rivedere. Lo stesso criterio si è seguito negli emendamenti agli articoli 16, 19, 20 e 21.

e) Il tipo dei consigli di amministrazione di molti enti statali e parastatali a carattere burocratico, non può applicarsi ad enti finanziari e industriali; vi manca l'omogeneità, la

tecnicità e l'esperienza che è necessaria, manca soprattutto la collaborazione costante e coerente. Ogni ministro manda i propri rappresentanti, di solito funzionari buoni a tutte le mansioni, che assommano diecine di incarichi senza omogeneità. La loro presenza è quella del generico, senza preparazione specifica; sempre assillati dai compiti del proprio ufficio cui dover badare. Quale apporto di esperienza e attività possano dare al consiglio di amministrazione dell'I.R.I. il ragioniere generale e il direttore generale del tesoro non si arriva a comprendere, assorbiti come sono nei loro importantissimi complicatissimi uffici.

La Camera tolse all'articolo 12 la qualifica di funzionari apposta nel disegno di legge governativo per i rappresentanti dei vari dicasteri, qualifica che si trova sovente in altre leggi; così è stata lasciata ai ministri la facoltà di prendere elementi estranei. Ma è difficile che ciò avvenga, sia per il pregiudizio corrente che solo il funzionario possa garantire lo Stato nella gestione degli enti pubblici (il che è assai problematico data la non felice esperienza già fatta), sia perchè non è facile che i ministri resistano alle pressioni degli alti funzionari che aspirano a tali posti secondo l'uso corrente.

Comunque sia, il relatore ha creduto ridurre il numero dei consiglieri a sette (abolendo il principio di rappresentanza dei singoli ministeri che è semplicemente incongruo allo scopo) e facendoli nominare dal Ministro dell'industria e commercio, d'intesa con gli altri due di cui sopra, in modo da valutarne le qualità e le competenze in forma comparativa per costituire un corpo omogeneo e fattivo. La giunta ridotta a tre: presidente, vice presidente e consigliere delegato; gente che deve sapere amministrare un'azienda simile senza bisogno di mettervi dentro i riempitivi burocratici e il personale decorativo (articolo 13).

f) Anche il criterio della nomina e formazione del collegio sindacale è modificato (articolo 14), proponendo che la nomina venga fatta dal presidente della Corte di appello di Roma, eleggendo persone che abbiano il diploma di laurea in economia e il titolo di ragioniere. La proposta è sembrata non rispondente alla tradizione italiana e poco rispettosa del personale della ragioneria generale e della Corte dei conti.

Il criterio del relatore è che la Corte dei conti e la Ragioneria generale debbano eseguire le mansioni di legge dal loro posto e non mai distaccando personale presso gli enti statali. Il controllo statale su tali enti deve essere fatto a parte sia nell'esame dei piani finanziari preventivi esame che oggi non viene fatto perchè non si sogliono presentare piani finanziari; sia nell'esame dei resoconti annuali; sia infine a mezzo di ispezioni. Del resto, nel creare un nuovo ente che diverrà un altro I.R.I. sarà bene tentare una strada diversa, visto che l'attuale sistema non è il più conducente.

g) Sono stati aggiunti due articoli transitori: in rapporto alle considerazioni svolte ai n. 2 e 3 di questa relazione.

Col primo vengono passate all'E.N.I. le concessioni di ricerca e di coltivazione date all'A.G.I.P. e quelle altre che l'A.G.I.P. esegue per conto dello Stato anche senza regolare concessione, come pure la costruzione e il trasporto

degli idrocarburi in atto o in corso di esecuzione.

Con il secondo si attribuiscono all'E.N.I. le partecipazioni statali dirette o indirette degli enti elencati alla tabella B del disegno di legge governativo, con l'obbligo di rivederne la consistenza e di sottoporre al Ministro dell'industria il piano di sistemazione degli enti o di cessione delle partecipazioni, in modo da concentrare per quanto possibile l'attività dell'E.N.I. alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi.

In conseguenza di quanto sopra la tabella A del disegno di legge governativo viene soppressa e la tabella B resta l'unica tabella allegata.

Nel disegno di legge governativo è stato fatto varie volte accenno ai « vapori naturali » dei quali dovrebbe occuparsi l'E.N.I. Questi accenni sono stati soppressi perchè la questione merita uno studio e un progetto a parte.

STURZO, *relatore per la minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

CAPO I.

DEGLI SCOPI
E DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

Art. 1.

È istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi (E. N. I.).

Esso ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali.

Art. 2.

L'Ente nazionale idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina, allegate alla presente legge:

1° della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle provincie di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiori a 1.200 metri;

2° della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali.

L'Ente può altresì svolgere attività di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformità delle leggi vigenti.

I diritti di esclusiva accordati dai Comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte per il trasporto e per la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli Comuni, e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento.

Nessuna indennità o compenso è dovuto ai concessionari ed ai Comuni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MINORANZA

CAPO I.

DEGLI SCOPI
E DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

Art. 1.

Il Ministro dell'industria e del commercio, d'intesa con i Ministri delle finanze e del tesoro, è autorizzato a costituire l'Ente nazionale idrocarburi con sede a Roma, con il compito principale della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi, in base alle concessioni ottenute ai sensi di legge.

Art. 2.

L'Ente può anche costruire condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali ed averne l'esercizio.

I diritti di esclusiva accordati dai Comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte e distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli Comuni.

Art. 3.

L'Ente può esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti a mezzo di società controllate o collegate, delle quali può promuovere la costituzione.

I compiti per i quali la presente legge riconosce l'esclusiva all'Ente nazionale idrocarburi debbono essere esercitati a mezzo di società controllate dall'Ente stesso, il capitale delle quali può essere anche sottoscritto dallo Stato, dagli Enti parastatali, e da società con capitale interamente posseduto dagli Enti sopraelencati.

Art. 4.

L'Ente può assumere partecipazioni in società per azioni, alienare le attività che non ha interesse a conservare e procedere al riassetto o alla riorganizzazione per rami economici omogenei delle imprese controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e di coordinarle con altre iniziative.

La vendita di partecipazioni azionarie è soggetta alla approvazione dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio quando riducano la preesistente partecipazione dell'Ente al disotto della quota di controllo.

Art. 5.

All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili e immobili dell'Amministrazione dello Stato elencati nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 6.

L'Ente nazionale metano cessa da ogni attività sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione è sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente demandate dalle leggi vigenti, nonchè il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono attribuiti all'Ente nazionale idrocarburi.

Art. 7.

L'Ente nazionale idrocarburi ha un fondo di dotazione di lire 30 miliardi.

Il fondo è costituito dai diritti e dai beni trasferiti a norma dell'articolo 5 e da un con-

Art. 3.

Identico.

Soppresso.

Art. 4.

Identico.

La vendita di partecipazioni azionarie è soggetta all'approvazione del Ministro del tesoro d'intesa con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio.

Art. 5.

All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili e immobili dell'Amministrazione dello Stato elencati nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 6.

L'Ente nazionale metano cessa da ogni attività sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione è sciolto e il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'Ente medesimo, sono attribuiti all'Ente nazionale idrocarburi.

Art. 7.

Identico.

ferimento dello Stato per la somma di lire 15 miliardi, da versarsi per metà nell'esercizio 1951-52 e per l'altra metà per quote uguali nei tre esercizi successivi.

Art. 8.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dell'Erario o degli Enti locali.

Art. 9.

Le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo precedente sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonché gli Enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 10.

Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e il commercio, che lo presiede.

Art. 8.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate dal Ministro dell'industria e commercio d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

CAPO II.

DELL'ORDINAMENTO DELL'ENTE

Art. 11.

Sono organi dell'Ente:

- 1° il Consiglio;
- 2° la Giunta esecutiva;
- 3° il presidente;
- 4° il Collegio sindacale.

Art. 12.

Fanno parte del Consiglio:

- 1° il presidente;
- 2° il vice presidente;
- 3° due rappresentanti del Ministero delle finanze;
- 4° due rappresentanti del Ministero della industria e commercio;
- 5° un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 6° cinque esperti;
- 7° un dirigente o impiegato e un operaio in servizio dell'Ente nazionale idrocarburi e delle società da esso controllate, designati dai dipendenti stessi, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministro per l'industria e commercio.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per le categorie da 1° a 6°, dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nelle deliberazioni del Consiglio prevale, in caso di parità di voti, quello del Presidente.

Art. 13.

Fanno parte della Giunta esecutiva:

- 1° il presidente e il vicepresidente del Consiglio di amministrazione;
- 2° tre consiglieri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per le finanze e per l'industria e commercio.

Art. 14.

Fanno parte del Collegio sindacale:

- 1° un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

CAPO II.

DELL'ORDINAMENTO DELL'ENTE

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Il Consiglio è composto di sette membri nominati dal Ministro dell'industria e commercio d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

I sette nominano nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un consigliere delegato. Questi tre formano la Giunta esecutiva. I consiglieri durano in carica quattro anni.

Art. 13.

Soppresso.

Art. 14.

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti che abbiano la laurea in economia e il titolo di ragioniere.

2° un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;

3° un funzionario del Ministero delle finanze;

4° due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie di cui ai numeri 1, 3 e 4.

I sindaci sono nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 15.

Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione.

Art. 16.

Il Consiglio ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo dell'Ente ed inoltre:

1° esamina il bilancio ed il conto economico e ne promuove le approvazioni;

2° approva il riparto degli utili;

3° formula le proposte di modificazione dello statuto;

4° delibera sulla emissione di obbligazioni;

5° nomina, quando occorra, Commissioni o Comitati tecnici consultivi, scegliendone i componenti anche tra persone estranee all'Ente;

6° delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dalla Giunta esecutiva.

Tutti gli altri poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria spettano alla Giunta esecutiva.

I sindaci esercitano le funzioni previste dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.

Con decreto dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, vengono determinati anno per anno gli emolumenti da corrisondersi al presidente e al vice presidente dell'Ente, ai componenti della Giunta esecutiva, al presidente e ai compo-

La nomina è fatta dal presidente della Corte di appello di Roma e dura due anni; gli eletti non sono rieleggibili per il secondo biennio.

Art. 15.

Soppresso.

Art. 16.

Identico.

Identico.

Identico.

Con decreto del Ministro dell'industria e commercio d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro vengono determinati anno per anno gli emolumenti da corrisondersi al presidente e al vice presidente dell'Ente, ai componenti della Giunta esecutiva, al presidente e ai componenti il Collegio sindacale, nonché

nenti il Collegio sindacale, nonchè i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la Giunta riterrà di deferirgli.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 18.

I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

Art. 19.

In caso di gravi irregolarità, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

In tal caso i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario.

Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali, deve essere ricostituito il Consiglio d'amministrazione. Il termine può essere prorogato di altri sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio.

Art. 20.

Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio.

CAPO III.

DEL BILANCIO
E DEL CONTO ECONOMICO

Art. 21.

Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.

i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Art. 19.

In caso di gravi irregolarità, con decreto del Ministro dell'industria e commercio d'intesa con i Ministri per le finanze e per il tesoro l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

Identico.

Entro tre mesi dall'inizio delle funzioni commissariali, deve essere ricostituito il Consiglio d'amministrazione. Con la medesima procedura il termine può essere prorogato di altri tre mesi.

Art. 20.

Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria e commercio e sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO III.

DEL BILANCIO
E DEL CONTO ECONOMICO

Art. 21.

Identico.

Il bilancio è chiuso al 30 aprile.

Entro il 30 giugno successivo esso è presentato per l'approvazione ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio con una relazione del Consiglio e del Collegio sindacale.

Entro il 30 settembre successivo il bilancio e le relazioni devono essere comunicati al Parlamento.

Art. 22.

Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:

il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinario, regolato dalle norme statutarie;

il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione di giovani o di tecnici alle carriere relative al settore stesso;

il 65 per cento allo Stato.

Nei primi tre anni di esercizio la quota riservata allo Stato è portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'articolo 7.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

Le opere necessarie all'attuazione dei compiti affidati all'Ente e alle Società di cui all'articolo 3 sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere stesse sono decise in via amministrativa dal Ministro per l'industria e il commercio.

Su richiesta dell'Ente o delle Società di cui all'articolo 3, e se vi sia urgenza, il Ministro per la industria e commercio può ordinare l'occupazione dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori, determinare provvisoriamente l'indennità e disporre il deposito.

Art. 24.

Alle attività minerarie svolte dalle società di cui all'articolo 3 della presente legge si

Identico.

Entro il 30 giugno successivo il bilancio con l'elenco delle partecipazioni, la relazione del Consiglio di amministrazione e la relazione dei sindaci è presentato al Ministro dell'industria e commercio per l'approvazione.

Identico.

Art. 22.

Identico.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

Identico.

Art. 24.

Identico.

applicano soltanto gli articoli 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 49 e 50 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Alla costruzione e all'esercizio delle condotte per trasporto di idrocarburi da parte delle società stesse si applicano le leggi relative a tale materia.

Art. 25.

L'Ente può affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione.

Art. 26.

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di dieci centesimi per ogni cento lire di capitale mutuato.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 4, nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo fra le società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 27.

Sono abrogati l'articolo 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, e i successivi provvedimenti legislativi con i quali venne affidato all'Azienda generale italiana petroli e prorogato l'incarico di eseguire ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà alla liquidazione dei conti di dare ed avere relativi alla attività svolta dall'Azienda predetta in esecuzione di tale incarico.

Art. 28.

Per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione riferentisi alle zone indicate nella tabella A, allegata alla presente legge, accor-

Art. 25.

Identico.

Art. 26.

Soppresso.

Art. 27.

Identico.

Art. 28.

Soppresso (con la raccomandazione di introdurre nel Regolamento dell'Ente Nazionale Idrocarburi l'obbligo di mettere a disposizione

dati prima della sua entrata in vigore, si osservano le disposizioni della legge per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale idrocarburi e i permissionari che beneficiano della disposizione di cui al precedente comma sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio i dati relativi ai rilievi geologici e geofisici effettuati in tutte le zone delimitate nella tabella A, che possano essere comunque utili per l'elaborazione degli studi geologici.

Coloro i quali hanno l'esercizio di condotte per il trasporto di idrocarburi nelle zone indicate nella tabella A, prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno esercitare le condotte stesse, salva l'osservanza delle leggi che le riguardano.

Ai concessionari indicati nel primo comma del presente articolo potranno essere inoltre concessi, nell'interno delle singole concessioni e comunque entro un raggio non maggiore di 10 chilometri dalle stesse, la costruzione e l'esercizio delle condotte necessarie per il trasporto degli idrocarburi estratti.

Art. 29.

I fondi occorrenti per il conferimento di cui al precedente articolo 7 saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 7,5 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52 si farà fronte:

a) per lire 7 miliardi con le attività nette residue dalla liquidazione C. I. P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali;

b) per lire 500 milioni con le entrate corrispondenti all'accertamento di un maggiore credito verso l'A. N. I. C. in dipendenza della regolazione dei rapporti finanziari fra la società stessa e lo Stato, di cui all'articolo 5 della Convenzione 9 agosto 1948, approvata con decreto ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

del Ministero dell'industria e commercio i dati relativi ai rilievi geologici e geofisici effettuati in tutte le zone di concessione).

Art. 29.

Identico.

Art. 30.

All'Ente Nazionale Idrocarburi passano le concessioni di ricerca date all'A.G.I.P. e quelle altre zone di ricerca che l'A.G.I.P. ha fatto e sta facendo per conto dello Stato; non che le condotte di idrocarburi che l'A.G.I.P. ha eseguito e sta eseguendo per conto dello Stato.

Art. 31.

L'amministrazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi, al passaggio degli Enti elencati nella tabella annessa al disegno di legge riguardante l'elenco delle attività mobiliari ed immobiliari dello Stato, procederà all'inventario di quanto esiste di attivi e passivo per ciascuna azienda e relativi servizi, per accertarne esattamente la consistenza patrimoniale e relative perdite e gli eventuali *deficit* di gestione.

La stessa Amministrazione infra un anno dall'entrata in funzione proporrà al Ministro dell'industria e commercio un piano di sistemazione dei suddetti Enti, prevedendo l'eventuale cessazione di branche di servizio ovvero la cessione di partecipazioni di quelle aziende non ritenute necessarie alle attività dell'Ente Nazionale Idrocarburi indicate agli articoli 1 e 2 della presente legge.

TABELLE

Testo del Ministero.

TABELLA A.

DEFINIZIONE DEI TERRITORI IN CUI LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI È ATTRIBUITA ALL' ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

(Articolo 2).

1. — Linea continua corrente nel mare Adriatico parallelamente alla costa, alla distanza di chilometri 15 dalla terraferma e dalle isole lagunari, partente dal punto terminale della linea definita al n. 23 fino a 15 chilometri al largo del confine orientale della Repubblica.
2. — Linea del confine orientale della Repubblica fino a Gorizia.
3. — Da Gorizia ad Udine e Gemona lungo le strade statali nn. 56 e 13.
4. — Da Gemona lungo le strade secondarie passanti per San Daniele del Friuli, Pingano al Tagliamento, Sequals, Maniago, Montereale, Collina, Aviano fino a Sacile.
5. — Da Sacile al Ponte sul Piave della strada statale n. 13.
6. — Dal Ponte sul Piave predetto a Nervesa, Montebelluna, Asolo San Zenone, Bassano sul Grappa, lungo la strada congiungente.
7. — Da Bassano del Grappa a Cittadella, Vicenza, Verona, Brescia, lungo le strade statali nn. 47-53 ed 11.
8. — Da Brescia a Bergamo lungo l'autostrada.
9. — Da Bergamo a Como lungo la strada che passa per Ponte San Pietro, Brivio, Olgiate Calco, Inverigo.
10. — Da Como a Gallarate secondo la retta congiungente le due località.
11. — Da Gallarate lungo la strada statale n. 33 fino all'incrocio con la n. 32, indi per strade secondarie a Borgomanero, Romagnano, Gattinara, Casato, Biella Mongrande, Belengo, Ivrea.
12. — Da Ivrea a Castellamonte seguendo la strada secondaria.
13. — Linea spezzata congiungente Castellamonte-Ciriè-Rivoli.
14. — Da Rivoli lungo la strada nazionale n. 25 fino ad Avigliana.
15. — Da Avigliana a Cuneo lungo le strade secondarie passanti per Bruino, Piossasco, Pinerolo, Cavour, Saluzzo, Castigliole, Busca.
16. — Da Cuneo a Ceva per le strade nazionali nn. 22 e 28.
17. — Da Ceva a Cascare per la nazionale n. 28-bis.
18. — Da Cascare ad Acqui lungo la strada nazionale n. 30.
19. — Da Acqui a Serravalle Scrivia lungo la strada passante per Ovada e Gavi.
20. — Da Serravalle a Voghera lungo le strade nazionali nn. 35 e 10.
21. — Linea spezzata congiungente Voghera-Rocca de' Giorgio-Pianello-Rivergaro.
22. — Linea continua corrente a 15 chilometri a sud del tratto della via Emilia da Piacenza a Sant'Arcangelo di Romagna fino all'incontro della strada Rimini-Corpelò-Verrucchio-Doccia.
23. — Linea della ferrovia Doccia-Rimini, prolungata idealmente nel mare in senso normale alla costa per chilometri 15.


Testo della minoranza.

TABELLA A.

Soppressa.

Testo del Ministero.

ITALIA SETTENTRIONALE



Testo della minoranza.

Identico.

Testo del Ministero.

TABELLA B.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELLO STATO
ASSEGNATE ALL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

(ai sensi dell'articolo 5).

1. - Valore nominale complessivo delle partecipazioni azionarie del Demanio nelle Società: A.G.I.P., A.N.I.C., R.O.M.S.A., S.Na.M. e fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Metano	Milioni	4.582
2. - Obbligazioni A.N.I.C.	»	1.600
3. - Stabile sito in Via Lombardia a Roma, contraddistinto col numero civico 43, già sede del C.I.P. (Comitato Italiano Petroli) in liquidazione	»	218
4. - Valutazione dell'apporto delle ricerche petrolifere eseguite nel territorio della Repubblica italiana per conto dello Stato	»	8.600

	Totale . . .	Milioni 15.000
		=====

Testo della minoranza.

TABELLA B.

Identica.